

Vincenzo Bavaro

SUL TRASFERIMENTO

DELL'ARTICOLAZIONE FUNZIONALMENTE AUTONOMA

1. Introduzione

Un importante dirigente di azienda scrive: «attraverso l'*outsourcing* il Gruppo si è posto l'obiettivo di esternalizzare ad altre aziende parte dei processi *non core* che non determinano per esso un vantaggio competitivo ma che, da questa operazione, possono uscirne rafforzati attraverso una *partnership* o un rapporto di collaborazione industriale/commerciale... Diversamente, l'obiettivo dell'*insourcing* è di creare, concentrando risorse distribuite nei settori, centri di servizio/attività ad alto contenuto professionale, trasformando le attività di supporto in attività di *business* con possibilità di operare sul mercato esterno anche attraverso collaborazioni...»¹. Non è del tutto facile cogliere la distinzione fra *outsourcing* e *insourcing*; tuttavia il giurista potrebbe disinteressarsene se non fosse che quelle distinzioni, e ancor di più quei significati, sono assunti come postulati interpretativi, sovente nella versione banalizzata dell'interpretazione che legge il diritto con la lente del processo economico.

Non è certo intenzione di questo scritto affrontare un tema così intellettualmente impegnativo. Tuttavia anziché per la strada tracciata dal senso *economico* il giurista deve lasciarsi guidare dal principio secondo il quale «le norme non narrano né ritraggono un'esterna realtà, ma *constituiscono* una lor propria realtà»². Non che la norma giuridica non sia sollecitata dal processo economico. Eppure, fra la chiusura dogmatica e l'apertura creativa, l'insegnamento di Luigi Mengoni conduce all' "ermeneutica dogmatica". L'ossimoro apparente non è certo pilatesco quanto salomonico e rappresenta il metodo interpretativo che consente di coniugare «l'argomentazione pratica e l'argomentazione dogmatica».

Sennonché, sovente la dottrina giuslavorista, a proposito di una materia come quella del trasferimento d'azienda – e più in generale della esternalizzazione/internalizzazione del lavoro – tende a banalizzare la tecnica dell'argomentazione orientata alle conseguenze. Essa non si manifesta come «procedimento euristico di ricerca di ipotesi di soluzione razionalmente fondate» quindi «esplicabili solo dogmaticamente»³ ma si presenta come argomentazione orientata ad una conseguenza *data*. Il risultato è a-sistematico, contraddittorio e, in ogni caso, discutibile.

L'obiettivo di questo scritto è di dare un contributo interpretativo alla disciplina giuridica del trasferimento d'azienda alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 276/03 tenendo conto – seppur solo per cenni – dell'amplissimo dibattito dottrinario e della consistente giurisprudenza nazionale/comunitaria e preoccupandosi di espungere dall'interpretazione fatti e circostanze che possono forse aiutare ad illuminare la strada ma non possono essere il criterio di valutazione o verifica di una norma atteso che la norma non è verificabile. Proprio con riguardo all'art. 2112 c.c., a nostro parere, denota un atteggiamento che non condividiamo, appunto, chiedersi se il legislatore del 2001 «[avesse] inteso... favorire i processi di riorganizzazione della produzione in esame, muovendosi in una direzione di ampliamento della fattispecie di riferimento... o se, piuttosto, [avesse] voluto diffidare tali processi...»⁴. Orbene, pur comprendendo la volontà di descrivere gli effetti possibili prodotti da una norma per distinguere le «conseguenze agevolative» dalle «conseguenze limitative» sui processi di cessione del ramo d'azienda, sorgono dubbi nel momento in cui gli indici dell'una e dell'altra ipotesi vengono interpretati nella presupposta funzione di enfatizzare le conseguenze agevolative e sminuire quelle limitative.

¹ REBAUDENGO, 2003, pag. 245 – 246.

² IRTI, 2003, pag. 3.

³ MENGONI, 1996, pag. 106 – 107.

⁴ DE LUCA TAMAJO, 2002, pag. 24.

Si tratta di soggettivismo ermeneutico che attribuisce alla norma giuridica non già la funzione di costituire «una lor propria realtà», ancorché interpretata in rapporto con la ‘realtà reale’, quanto la funzione di ‘interpretare la realtà’, seguendola, adattandovisi e perdendo, perciò, ogni crisma di normatività precettiva.

Nel corso delle pagine seguenti tenteremo altresì di adottare una diversa opzione metodologica con riferimento ai due profili della disciplina che sono stati modificati dal decreto 276: la nozione di «trasferimento» (§ 2) e successivamente, dopo aver accennato alla nozione di «azienda» (§ 3), la nozione di «articolazione funzionalmente autonoma» (§ 4).

2. La nozione di «trasferimento»

Secondo la vecchia disciplina dell’art. 2112 c.c. era «trasferimento» «qualsiasi operazione» che comportasse «il mutamento nella titolarità», «a prescindere dalla tipologia negoziale», includendo anche «l’usufrutto o l’affitto di azienda». Riguardo a questi due specifici negozi giuridici, vale la pena notare che «l’usufruttuario ha diritto di godere della cosa...» (art. 981 c.c.) mentre nell’affitto «...la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva...» (art. 1615 c.c.). Poiché si avrà occasione di ritornare su questo aspetto in modo più approfondito quando dedicheremo attenzione all’oggetto del trasferimento, possiamo limitarci a dire che i due negozi specifici indicati nell’art. 2112 c.c. – lasciati inalterati anche dal decreto 276 – se riferiti all’azienda, la inquadrano dogmaticamente come oggetto alla stregua di una «cosa».

L’art. 2112 c.c., però, non riduce la gamma negoziale attraverso i quali trasferire l’azienda – o una sua parte – a questi due soli tipi di negozi ma la allarga a «qualsiasi operazione» che muti la titolarità di un’attività economica organizzata. Poiché si parla di «operazione» e di «tipologia negoziale» non c’è dubbio che fra l’«operazione» e i singoli negozi indicati ci sia un rapporto di genere a specie, tanto è vero che oltre all’usufrutto e all’affitto, l’art. 32 del decreto 276 ha introdotto due ulteriori tipologie negoziali: la fusione e la cessione contrattuale. Rimane da chiarire se la specificazione di alcuni negozi giuridici è solo esemplificativa e se, di conseguenza, include tutti i negozi giuridici non nominati dall’art. 2112 c.c.

2.1. Il trasferimento per fusione

Qualora due o più imprese decidessero di procedere alla fusione *ex art.* 2501 c.c. occorre applicare la disciplina dell’art. 2112 c.c. Per espressa menzione della medesima norma codicistica, «la fusione di più società può eseguirsi... [anche] mediante l’incorporazione in una società di una o più altre». In verità, già la giurisprudenza aveva avuto occasione di acclarare che questa ipotesi si configurava come trasferimento d’azienda⁵.

Questa notazione ci consente di adombrare dubbi sulla tecnica legislativa che ha optato per l’indicazione esplicita di alcuni negozi giuridici (usufrutto, affitto e oggi anche fusione e cessione contrattuale) potendo ingenerare la tentazione di interpretare la nozione di trasferimento limitatamente ai casi indicati. Da questo punto di vista, per esempio, non si comprende per quale ragione il legislatore abbia indicato la fusione – come detto già inclusa dalla giurisprudenza nelle ipotesi di trasferimento – e non la scissione disciplinata dall’art. 2504 *septies* c.c. rispetto alla quale muta la titolarità dell’impresa in direzione contraria alla fusione.

2.2. Il trasferimento per cessione contrattuale

Il decreto 276 ha introdotto anche la «cessione contrattuale». Si tratta di un negozio giuridico attraverso il quale ciò che viene ceduto non è un bene o una cosa ma una titolarità derivante da contratto. E’ del tutto evidente che l’esplicitazione di questo negozio costringe

⁵ Cass. 5 giugno 1998, n. 5581, in RIDL, 1999, II, pag.231; Cass. 11 gennaio 1997, n. 208 in NGL, 1997, pag. 394. Peraltro, merita di essere ricordato che gli effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 2112 c.c. – almeno di quelli relativi alla conservazione dei diritti – è desumibile dalla stessa disciplina della fusione grazie all’art. 2504 *bis*, comma 1, c.c. secondo il quale «la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte». In tal senso appare rientrare anche la gamma di obblighi derivanti dai rapporti di lavoro alle dipendenze delle imprese fuse.

l'interprete a modificare le coordinate interpretative utilizzate finora perché il livello di negoziazione giuridica si sposta dal piano esclusivamente reale a quello obbligatorio. In altre parole, un conto è il negozio di trasferimento mediante affitto di azienda col quale si trasferisce il godimento della cosa attraverso il trasferimento della cosa stessa; un altro conto è il negozio di cessione del contratto di affitto regolato dall'art. 1624, comma 2, c.c. in base al quale si trasferisce il godimento della cosa attraverso il trasferimento della titolarità a godere della cosa che solo, a sua volta, legittima il trasferimento della cosa stessa.

Potremmo dire, diversamente, che mentre nel trasferimento del primo tipo, i soggetti coinvolti nella operazione sono soltanto i due contraenti che fanno circolare la cosa, nel secondo tipo i soggetti coinvolti, ancorché in forma indiretta, sono almeno tre: i contraenti originari ed il contraente subentrante in luogo dell'altro. Da questo punto di vista, mentre nel trasferimento per una qualsiasi "cessione reale" (usiamo l'espressione in senso a-tecnico) fra i contraenti si trasferisce il potere sulla *res* mediante il trasferimento della *res*, nelle "cessioni obbligatorie" avviene una novazione soggettiva per la quale «ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive...» (art. 1406 c.c.). La cessione contrattuale, dunque, non è altro che il trasferimento della posizione giuridica attiva e passiva (obbligatoria) derivante da uno o più contratti. Il soggetto cessionario acquisisce tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal/i contratto/i acquisito/i.

A questo punto, occorre però individuare – seppur per cenni – se e quali differenze concettuali sussistono fra la cessione contrattuale e la incorporazione, la cessione di contratti azionari e la cessione di contratti di altro genere come il contratto di appalto.

2.2.1. Cessione e fusione/incorporazione

Senza entrare nel merito di questioni tipicamente commercialistiche, la fusione e l'incorporazione non sono qualificate dall'ordinamento giuridico come cessione di contratto ma come negozio tipico. Tuttavia, gli effetti prodotti da questo negozio sono esattamente gli stessi di una qualsiasi cessione contrattuale; infatti, a seguito di fusione/incorporazione, l'art. 2504 *bis* c.c. prescrive la sostituzione della «società che risulta dalla fusione o quella incorporante» nella titolarità dei rapporti giuridici delle società fuse o incorporate, e dunque anche nella posizione attiva e passiva derivante dai contratti di queste ultime. Insomma, benché inquadrate diversamente, gli effetti sostanziali sono gli stessi di una cessione contrattuale.

C'è una differenza relativa al consenso dei creditori (nel caso di fusione/incorporazione) o dell'altro contraente (in caso di cessione contrattuale). Ciò non toglie che tale differenza non inficia la descrizione degli *effetti* derivanti dal trasferimento della titolarità giuridica. Forse è per questa ragione che l'art. 2112 c.c. ha incluso nella stessa fattispecie due negozi invero diversi.

2.2.2. Cessione e contratti azionari

La cessione di un pacchetto azionario non è invece riconosciuta come trasferimento non tanto perché l'art. 2112 c.c. non lo nomina quanto perché la giurisprudenza ha avuto occasione di sancire l'esclusione di questa ipotesi dal novero delle «operazioni» che configurano un trasferimento⁶. L'argomentazione addotta per l'esclusione si fonda sulla considerazione che la cessione di un pacchetto azionario non cambia la persona giuridica ma soltanto la composizione interna della medesima.

Ciò è dimostrabile dal raffronto di un contratto di cessione di azioni con tutti gli altri negozi giuridici che provocano un mutamento della persona giuridica. Per capirci, intesa in questo senso, è trasferimento d'azienda quando all'ingresso dell'ufficio e/o dello stabilimento – come accade ai ferrovieri inglesi in un recente film di Ken Loach – si procede alla sostituzione dell'insegna indicante la ditta; non è trasferimento lo scambio quotidiano di azioni in borsa⁷. L'argomentazione è formalmente ineccepibile. Lo è anche sostanzialmente allorché si osservi che la cessione di un pacchetto azionario non implica – necessariamente – neanche una

⁶ Cass. 26 novembre 1994, n. 10068 in LG, 1995, pag. 418. v. anche MARESCA, 2001, pag. 593.

⁷ Così recentemente CIUCCIOVINO, 2002, pag. 104.

modificazione della titolarità “sostanziale”. Se infatti fosse vero il contrario, portato alle sue estreme conseguenze, si dovrebbe parlare di trasferimento d’azienda anche quando un piccolo risparmiatore ordini alla banca di riferimento di cedere le proprie quote azionarie.

Tuttavia, all’estremo opposto della casistica vi è il caso in cui la cessione di un pacchetto azionario di maggioranza (assoluta o relativa) produce un chiaro ed evidente «mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata» che, peraltro, non risulta solo dalla percezione sociale ma costituisce il risultato di una «operazione» finanziaria-industriale giuridicamente rilevante. Qui siamo di fronte non solo ad una ipotesi effettuale di cessione di una posizione giuridica attiva e passiva (qual è la titolarità di una quota azionaria) ma, soprattutto, ad una operazione giuridica che produce un mutamento nella titolarità.

Il punto di fondo è che, se anche si trattasse di un mutamento sostanziale, la conservazione formale della stessa persona giuridica implica la *non mutazione* della sfera giuridica dei rapporti di lavoro ivi costituiti rispetto ai quali, dunque, la cessione/modificazione del capitale azionario è *tanquam non esset*. Ciò non toglie che quella modifica azionaria possa produrre effetti modificativi sulla dinamica dei rapporti di lavoro; ma ciò sarebbe un evento ulteriore e – in ogni caso – estraneo alla fattispecie.

2.2.3. Cessione dei contratti di appalto: la c.d. successione

Un discorso a parte merita l’ipotesi di successione di diverse imprese nell’esercizio di un appalto. L’art. 29, comma 3 del decreto 276 stabilisce che la successione di appalti, quando si sostanzia nella «acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda».

La questione è delicata e ha investito le Corti nazionali e comunitarie facendo di questa questione un emblema dell’intera vicenda qualificatoria della fattispecie “trasferimento d’azienda”. Nel dibattito scientifico è costantemente richiamata la sentenza *Suzen* del 1997⁸ con la quale la Corte di Giustizia ha qualificato la successione di appalti come trasferimento d’azienda solo nel caso si configuri come trasferimento di attività e non come mero subingresso di un nuovo imprenditore, specificando il contenuto giuridico della precedente sentenza *Schmidt* del 1994⁹. Più di recente, la stessa Corte è ritornata sul tema affermando che l’avvicendamento di due soggetti nella gestione di un pubblico servizio in concessione deve essere considerato trasferimento d’azienda (sentenza *Oy Likenne Ab* del 2001¹⁰).

Per quanto si è detto finora, il mutamento nella titolarità di un’attività economica a seguito di qualsiasi operazione, tanto più se si tratta di cessione contrattuale, si configura come trasferimento d’azienda. Per questa ragione, la cessione di un contratto di appalto, determinando il mutamento della persona giuridica titolare di quel contratto, si configura *de plano* come trasferimento d’azienda. Crediamo che questa ipotesi non sia inclusa nell’area definita dall’art. 29, comma 3 del decreto 276 non fosse altro per l’utilizzo dell’espressione «a seguito di subentro di nuovo appaltatore» in luogo di «a seguito di cessione contrattuale» presente nell’art. 2112 c.c. In ogni caso, giova al discorso analizzare la relazione esistente fra «subentro di nuovo appaltatore» e «cessione contrattuale [di appalto]».

2.2.4. Segue: «subentrare» ad un nuovo appaltatore: variazioni sul tema

Si può «subentrare» *a)* per rinnovo del contratto di appalto estinto (o perché scaduto, o nullo, o annullato, ecc.); *b)* per cessione del contratto di appalto; *c)* per trasferimento dell’azienda da parte dell’impresa appaltatrice ad un terzo soggetto.

Nel caso *sub a)* «subentrare» ad un vecchio appaltatore perché è stato stipulato un nuovo contratto di appalto con un nuovo appaltatore è un fatto irrilevante per l’art. 2112 c.c. perché si

⁸ Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, in *RIDL*, 1998, II, pag. 651 ss.

⁹ Corte di Giustizia, 14 aprile 1994, C-392/92, in *RIDL*, 1995, II, pag. 608 ss.

¹⁰ Corte di Giustizia, 25 gennaio 2001, C-0172/99, in *MGL*, 2001, pag.490.

tratta di due contratti di appalto diversi e successivi l'uno all'altro¹¹. Beninteso, prima del decreto 276 in dottrina si era già rilevato che l'obbligo di assunzione dei lavoratori dipendenti dall'impresa appaltatrice decaduta dalla titolarità contrattuale, «opera[va] solo se l'impresa subentrante [fosse stata] vincolata (per affiliazione sindacale o per ricezione volontaria) dal contratto collettivo privatistico che lo [avesse previsto], ma se l'appaltante [fosse stato] un ente pubblico l'applicazione del contratto collettivo [sarebbe stata] normalmente imposta dal capitolato d'appalto»¹².

L'art. 29, comma 3 del decreto 276 sembra riferirsi proprio a questi casi poiché condiziona l'applicazione della disciplina all'osservanza di obblighi derivanti da c.c.n.l. oppure dalla legge. In queste due ipotesi, dunque, l'acquisizione di personale proveniente dall'impresa appaltatrice precedente diviene un vincolo prima desunto, oggi previsto da una norma. Questa specifica ipotesi «non costituisce trasferimento d'azienda», come si premura di specificare lo stesso art. 29, comma 3, non solo perché così prescritto ma anche perché non ne possiede i caratteri legali.

La questione cambia nel caso *sub b)*. Se il «subentro» deriva da cessione del contratto di appalto da un appaltatore ad un altro, siamo nell'ipotesi prevista dall'art. 1406 c.c. in virtù del quale occorre il consenso del creditore/appaltante. Ciò configura un trasferimento d'azienda? Se interpretassimo il «subentro» come ipotesi generale inclusiva anche della cessione contrattuale – ipotesi prevista dal nuovo art. 2112 c.c. – allora esisterebbe un contrasto fra due norme di uno stesso decreto. Posto che non c'è nessun elemento che ci consente di interpretare l'art. 29, comma 3 e l'art. 32 del decreto 276 alla stregua del principio di specialità delle norme, tanto più che esse attengono a discipline giuridiche diverse, appare inevitabile – oltre che coerente – tracciare il confine fra l'una e l'altra ipotesi limitando l'art. 29, comma 3, alla sola successione di contratti di appalto con contraenti diversi e non già come ipotesi in deroga all'art. 2112 c.c. «La mera successione di due diversi soggetti nell'esercizio della medesima attività economica, senza che vi sia stato altresì trasferimento d'azienda o di parti autonome di essa... non dovrebbe risultare tecnicamente inquadrabile nella fattispecie, appunto, del “trasferimento d'azienda”»¹³. Quando invece il subentro deriva da cessione del contratto di appalto (cessione contrattuale) o da trasferimento d'azienda non può che applicarsi l'art. 2112 c.c. In questo senso troverebbe facile soluzione anche il caso *sub c)* riferibile all'ipotesi di cessione dell'azienda, intesa come cessione della persona giuridica, rientrando nell'ipotesi “classica” di trasferimento d'azienda.

Non possiamo tuttavia sottacere che la Corte di Giustizia, con la sentenza *Temco* del 2002¹⁴, ha dichiarato che si inquadra come trasferimento d'azienda l'ipotesi di un nuovo contratto di appalto che non prevede alcuna cessione di beni aziendali e che obbliga, per mezzo di un contratto collettivo, a riassumere una parte di lavoratori dipendenti del precedente appaltatore. Sembra, allora, che il legislatore nel redigere l'art. 29, comma 3, abbia avuto in mente proprio questa sentenza della Corte di giustizia per contrastarne il precetto.

Occorre, allora, misurarsi un po' più a fondo con la disciplina del trasferimento d'azienda prendendo atto – come già ampiamente rilevato in dottrina - del fatto che la disciplina di diritto positivo sembra aver subito un processo di metamorfosi modificando nel tempo alcuni elementi caratteristici della fattispecie, a cominciare dal trasferimento e dall'oggetto trasferendo¹⁵.

¹¹ Così anche MARESCA, 2001, pag. 593. Proprio a una ipotesi del genere si riferiva la sentenza *Suzen* escludendo la configurabilità come trasferimento d'azienda.

¹² VALLEBONA, 1999, pag. 218.

¹³ CARABELLI e VENEZIANI, 1999, pag. 107.

¹⁴ Corte di Giustizia, 24 gennaio 2002, C-51/01, in *GL*, 2002, n. 7, pag. 12 ss.

¹⁵ Preferiamo qui parlare di «metamorfosi» per distinguere il mutamento registrato in dottrina e definito come «eterogenesi». Si avrà occasione nelle conclusioni di accennare a quest'ultimo concetto; riguardo alla metamorfosi, ci si riferisce, come meglio si dirà nel testo, ad una anfibia del termine azienda grazie soprattutto alla legislazione e giurisprudenza comunitaria. L'eterogenesi dell'art. 2112 c.c. appare così una conseguenza della metamorfosi della nozione di azienda.

2.3. Cessione della res, cessione della persona o cessione delle actiones?

Le norme del Codice civile evocano – anzi, richiamano esplicitamente – in origine negozi traslativi nei quali, da un punto di vista dogmatico, l'oggetto è un bene, una cosa, la *res* materiale che ci consente, convenzionalmente, di poter qui parlare – e solo in questo limitato senso – di *negozio reale*. A fronte di ciò, l'opera della Corte di Giustizia è stata quella di allargare sempre più il campo di applicazione della vecchia Direttiva 77/184 nella presumibile intenzione di perseguire più efficacemente l'obiettivo della protezione del lavoro attraverso un ampliamento della fattispecie «trasferimento d'azienda».

In quest'ottica si deve leggere la costante giurisprudenza comunitaria tesa ad abbandonare la prospettiva meramente *reale* (cioè della *res*) dell'azienda – intesa come trasferimento del complesso di beni materiali – ed anche quella *personale* (cioè della *persona*) – intesa come trasferimento della titolarità da una persona giuridica ad un'altra – per abbracciare la prospettiva *attuale* (cioè delle *actiones*) – intesa come trasferimento di una attività. «Ponendo sullo stesso piano trasferimento di azienda e trasferimento di attività, la Corte [di giustizia] mostra di aver compreso come i processi di esternalizzazione o di terziarizzazione manifestino un diverso modo di organizzazione dei fattori produttivi in cui la funzione organizzativa... non si dipana più lungo canali in senso lato proprietari...»¹⁶. Diremmo che al canale proprietario si sostituisce il canale obbligatorio.

Solo così ci si può spiegare perché il trasferimento d'azienda sia stato interpretato (o, quantomeno, interpretabile) come trasferimento di un contratto. Si tratta cioè di ripercorrere in termini affatto sintetici la parabola dell'Azienda che passa dalla concezione *reale* rispondente ai beni materiali, alla concezione *effettuale* rispondente all'attività giuridicamente rilevante, passando attraverso la concezione *soggettiva* rispondente alla persona giuridica. In questa parabola così descritta – dopo averne scorto i tre poli della tradizione giuridica romanistica *res*, *persona*, *actiones* – ci è possibile suffragare sia l'interpretazione proposta in merito alla successione di soggetti in virtù della cessione contrattuale, sia l'interpretazione che andremo a proporre della fattispecie dell'articolazione funzionalmente autonoma.

3. Sull'«azienda»

In una recente ed elegante ricostruzione del dibattito sulla nozione di azienda come oggetto del trasferimento è stato messo in evidenza che fra i gius-commercialisti ci sono, fondamentalmente, due orientamenti: l'uno considera l'azienda come l'insieme delle cose corporali ed incorporali escludendo le relazioni giuridiche connesse¹⁷ e l'altro include l'intera sfera obbligatoria ivi compresi i rapporti di lavoro¹⁸. Per questo secondo orientamento, «il complesso di beni» che costituisce l'azienda *ex art. 2555 c.c.* non è un insieme inerte di «cose che possono formare oggetto di diritti» (arg. *ex art. 810 c.c.*) ma un insieme di beni che si qualifica nell'essere «organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa» (art. 2555 c.c.). Insomma, non basta un semplice insieme di beni a costituire un'azienda ma è quello specifico insieme di beni per l'esercizio dell'impresa.

La dottrina gius-commercialistica maggioritaria, inoltre, ritiene che l'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (esercitata professionalmente) e che costituisce l'imprenditore (art. 2082 c.c.) non esige la coesistenza di «beni» e «rapporti giuridici» (ossia di «mezzi» e «lavoratori») ben potendo avere una attività d'impresa svolta con uno solo di quei fattori produttivi. Per quello che qui interessa, dunque, sembra che anche nel diritto commerciale l'azienda è sinonimo d'impresa nel senso che non può esserci azienda *ex art. 2555 c.c.* senza imprenditore *ex art. 2082 c.c.* mentre può accadere il contrario (imprenditore senza azienda).

Questa è la tesi sostenuta anche dalla dottrina gius-lavorista in riferimento alla materia del trasferimento d'azienda e che oramai sembra trovare un diffuso consenso: «il concetto di

¹⁶ ROMEI, 2000, pag. 155.

¹⁷ Questo orientamento è stato condiviso da tempo da GRANDI, 1972, in particolare pag. 278.

¹⁸ Cfr. VALLAURI, 2002.

“azienda” ex art. 2112 rimanda al concetto di impresa... un’organizzazione di mezzi dotata di una sua “individualità produttiva” e sufficiente per lo svolgimento di un’attività di impresa...»¹⁹. Tuttavia, l’acquisizione di questo dato è il risultato soprattutto di una difficoltosa e resistente acquisizione dei risultati cui pervenuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

3.1. La nozione dematerializzata di «azienda» nell’ordinamento comunitario

Possiamo subito dire della resistenza che l’ordinamento giuridico nazionale ha dovuto opporre alla messa in discussione della nozione *materializzata* di azienda dovuto al fatto che nel Codice civile l’azienda evoca l’art. 2555 c.c. Il problema, in breve, si racchiude in una specie di anfibia della nozione azienda, dalla complessità materiale di beni all’impresa immateriale.

Ad ogni modo, dopo la Direttiva 77/184 la Corte di Giustizia si è prodigata per spingere l’interpretazione verso l’attività economica in funzione della quale è posta la complessità materiale dei beni che subisce – attraverso il trasferimento - il mutamento della titolarità giuridica (una concezione dinamica dell’azienda) piuttosto che verso un oggetto materialmente individuabile (concezione statica). Sin dalle prime interpretazioni la Corte aveva chiaramente manifestato la preferenza per una «dematerializzazione dell’oggetto del trasferimento e che... sembra[va] marcare le differenze con la tradizione italiana abbarbicata invece alla definizione di azienda consegnataci dall’art. 2555 c.c.»²⁰

Nella sentenza *Spijkers* del 1986²¹ appare per la prima volta la nozione di «entità economica» che, successivamente nella sentenza *Merckx* del 1996²², si alleggerisce ancor di più poiché «per il tramite della sovrapposizione del concetto di *entità economica* a quello di *attività economica*... la Corte perviene a sovrapporre la nozione di trasferimento di azienda a quella di appalto di servizi»²³. È dunque chiara l’intenzione della Corte di utilizzare tutti i varchi possibili per ampliare la nozione – quindi il campo di applicazione della Direttiva – in funzione della tutela del lavoro quanto più estesa possibile.

A questo indirizzo cerca di conformarsi il legislatore comunitario del 1998 che ha inteso «assecondare quel processo di ‘alleggerimento’ della nozione di trasferimento d’impresa operato dalla Corte [di giustizia]»²⁴. E’ vero che l’art. 1, lettera b) della Direttiva²⁵ parla di «entità economica» e non di mera «attività» leggendovi un segnale di inversione di tendenza, ancorché lieve²⁶. Sennonché, nei ‘Considerando’ della Direttiva 98/50 si richiama la nozione di azienda proveniente dalla Direttiva 77/187 così come interpretata dalla Corte di Giustizia la quale, da un lato, aveva distinto l’«entità» dall’«attività» e, dall’altro, aveva valorizzato proprio il profilo dell’«attività».

Il rischio, in sostanza, è quello di sostituire alla diatriba nazionale fra «azienda» e «impresa» quella di respiro europeo fra «entità» e «attività». La questione, invece, non merita un eccessivo spreco di energie poiché si può convenire che l’azienda è posta in funzione dell’impresa allo stesso modo in cui l’entità economica è posta «al fine di svolgere l’attività economica» (art. 1, lettera b, Dir. 98/50). L’attività economica sarebbe, cioè, la *causa* del negozio di trasferimento dell’entità economica che ne è, appunto, l’*oggetto*²⁷.

¹⁹ ICHINO, 2000, pag. 37 dove accenna a tale considerazione con riferimento alla configurazione della fattispecie indicata nel 3° comma dell’art. 1 dell’abrogata legge n. 1369/60.

²⁰ ROMEI, 2000, pag. 140. La differenza fra l’orientamento della giurisprudenza comunitaria - in senso più ampio - e quella nazionale - più tesa a restringere la nozione - è stata rilevata quasi contemporaneamente già da PELISSERO, 1998, PIZZOFRATTO, 1998; SCARPO, 1998; CIUCCIOVINO, 1998 e LECCESE, 1999.

²¹ Corte di Giustizia 18 marzo 1986, C-24/85, in *FI*, 1989, IV, c. 14 ss.

²² Corte di Giustizia 7 marzo 1996, C-171/94 e 172/94, in *NGL*, 1996, pag. 462 ss.

²³ ROMEI, 2000, pag. 154.

²⁴ CARABELLI e VENEZIANI, 1999, pag. 109.

²⁵ Art. 1, lett. b), Direttiva 98/50: «è considerato come trasferimento quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati, al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria»

²⁶ Così ROMEI, 2000, pag. 155 ss. che vede già nella sentenza *Suzen* una inversione di tendenza.

²⁷ Secondo SANTORO PASSARELLI, 2001, pag. 577 «l’esercizio dell’impresa attiene al momento causale del trasferimento». La distinzione tra entità e attività è enfatizzata da MARESCA, 2001, pag. 595 secondo il quale «il

Posti così i termini della questione, la modifica all'art. 2112 c.c. operata dal d. lgs. n. 18/01, benché non abbia introdotto la nozione di «entità economica» preferendo quella di «attività economica organizzata», non ha intaccato la coerenza circolare dell'oggetto del trasferimento fra art. 2112 c.c. e Direttiva 98/50. L'art. 2112 c.c. parla di «attività economica organizzata» rendendo *oggetto* ciò che nella norma comunitaria sembrerebbe essere *causa*. Allo stesso tempo, l'«attività economica organizzata» è ciò che dà sostanza alla nozione d'impresa per quanto è dato dall'ordinamento giuridico nazionale *ex art. 2082 c.c.* (sebbene, a questo fine non è sufficiente la mera attività economica organizzata). Ebbene, è proprio l'attività economica organizzata che configura il soggetto «imprenditore» ed è proprio l'attività economica organizzata che configura il soggetto «entità economica» della Direttiva.

Possiamo notare, cioè, che l'uno e l'altra si costruiscono in connessione essenziale con l'attività economica organizzata. Insomma, l'entità economica della Direttiva è il *soggetto* in funzione dell'attività economica mentre l'attività economica dell'art. 2112 c.c. è la *soggettività* trasferibile. In ogni caso, l'attività economica è il *medium* giuridico e concettuale fra entità (comunitaria) e azienda/impresa (nazionale). Anzi, occorre precisare che nell'ordinamento giuridico nazionale la formula «attività economica organizzata» ha maggiore pregnanza giuridica rispetto a quella di «entità economica» benché, allo stesso tempo, consenta di non imballare l'oggetto trasferendo nella sola fattispecie dell'impresa *ex art. 2082 c.c.* atteso che l'art. 2112 c.c. può essere applicato anche ai casi di trasferimento di “non imprenditori”²⁸. Alla luce di questa considerazione appare non condivisibile, in punto di diritto, l'opinione di chi preferisce parlare di «trasferimento di impresa e non di azienda»²⁹ nel senso che si potrebbe avere anche un trasferimento di una “non impresa”. Meglio, allora, approdare ad una nozione più evoluta di «azienda».

Questa interpretazione consente di sganciare la nozione di azienda trasferita dalla zavorra della materialità dei «beni» prendendo atto del fatto che la fenomenologia dei processi organizzativi della produzione economica oggi può essere frequentemente costituita da soggetti (*rectius* «entità») non supportate da alcuna materialità ma organizzate attorno ad una attività economica puramente *immateriale*. Non è qui necessario richiamare le attività di pulizia, di installazione, di servizi generali, di logistica rispetto ai quali l'«attività» è costituita dalla mera attività dei lavoratori potendo concettualmente fare a meno di supporti materiali. Si è avvertito, però, che «non è necessario pensare ad alcuna rivoluzione della nozione stessa di impresa sino al punto da identificare quest'ultima nel mero gruppo di lavoratori solo perché dotati per sé stessi di capacità produttive»³⁰. Si tratta di soggetti nei quali esiste un solo fattore della produzione: il lavoro. A questa conclusione è arrivata anche la Corte di Cassazione italiana quando ha considerato trasferimento d'azienda anche quello nel quale il trasferimento riguardava solo un segmento di lavoratori³¹.

Si deve, dunque, assumere l'attività economica organizzata intesa come quel concetto presente nell'art. 2112 c.c. che rappresenta il profilo immateriale dell'entità economica presente nella Direttiva 98/50³². L'art. 2112 c.c., dunque, sembra aver oggettivato l'attività svolta da un soggetto mentre la Direttiva sembra aver oggettivato il soggetto che svolge l'attività. In questo modo all'attività si trasferisce la consistenza e la pregnanza dell'entità intesa e qualificata –

riferimento all'attività è finalizzato ad escludere proprio la rilevanza di ciò che, invece, caratterizza la nozione di entità, vale a dire la sussistenza di un “insieme di mezzi”.

²⁸ Così troverebbe spiegazione anche la cancellazione del riferimento alla produzione di beni e servizi operata dal decreto 276. sul trasferimento di “non imprenditori” e/o di parti di “non imprenditori” che esercitano attività d'impresa v. Cass. 2 agosto 2002, n. 11622, in *RIDL*, 2003, II, pag. 406.

²⁹ SANTORO PASSARELLI, 2003, pag. 198.

³⁰ FOGLIA, 2000, c. 879.

³¹ Cass. 23 luglio 2002, n. 10761, in *MGL*, 2002, pag. 775.

³² «L'organizzazione, dunque, a condizione che sia comunque idonea ad esprimere una capacità produttiva, è una fattispecie dal contenuto variabile e non predeterminato che non necessariamente postula l'esistenza di una azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c.». Così MARAZZA, 2001, pag. 607 che già in precedenza ha avuto modo di affermare, all'esito di una ricognizione della dottrina commercialistica, che «attività ed organizzazione sono entrambi elementi costitutivi della fattispecie [impresa]» (MARAZZA, 2002, pag. 128).

quest'ultima – come soggetto agente nell'economia. L'attività economica organizzata deve cioè costituirsi come individualità economico-produttiva.

3.2. La dimensione diacronica: «l'attività economica organizzata» preesistente e futura

C'è però un altro significato insito nella formula «attività economica organizzata» desumibile dalla funzione causale che essa assume nella normativa comunitaria nonché dalla lettera delle due fonti normative (Direttiva e art. 2112 c.c.). Si tratta della proiezione dell'attività nella continuazione dell'agire economico poiché l'attività economica è l'attività svolta da un soggetto economico che, col trasferimento, muta il titolare giuridico ma non la propria consistenza.

Occorre soffermarsi su almeno due elementi. In primo luogo, si potrebbero citare i riferimenti letterali presenti nella Direttiva 98/50 e nell'art. 2112 c.c. in base ai quali, l'azienda trasferita «conserva [nel trasferimento] la propria identità». In questo dato normativo è assolutamente chiaro che la conservazione dell'identità è la conservazione dell'assetto organizzativo posseduto dall'azienda al momento del trasferimento cioè, come si legge nella Direttiva, la conservazione dell'«insieme dei mezzi organizzati». Questa disposizione non lascia adito a dubbi sulla necessità che l'azienda trasferita conservi la propria identità di agente economico perché solo conservando la propria capacità produttiva può garantire la conservazione dei diritti dei lavoratori trasferiti con l'azienda. Beninteso, questa capacità non configura la finalità della norma ma solo il presupposto necessario a perseguirla. La conservazione della capacità produttiva è la chiave di interpretazione della disciplina del trasferimento di azienda perché essa definisce l'oggetto trasferendo.

Da ciò deriva che uno smembramento di un'azienda attraverso una regolare scissione, producendo tante piccole aziende, potrebbe non configurarsi come trasferimento d'azienda allorché tali piccole aziende fossero prive della capacità di continuare a svolgere l'attività economica organizzata, tale cioè da continuare a essere un agente economico in grado di continuare a produrre, nella presupposta assunzione valoriale e giuridica che ciò solo garantisce la continuazione e protezione dei rapporti di lavoro. Che poi i rapporti di lavoro possano subire la vicenda modificativa o estintiva è questione che attiene alla forma giuridica di rappresentazione di altri fenomeni economico-organizzativi estranei alla disciplina del trasferimento.

Solo così si può dare un significato pregnante alla funzione causale dell'attività economica svolta dall'entità economica che viene trasferita. Occorre comprendere che il substrato ideologico di questa concezione consiste nel ritenere che la protezione del lavoro passa attraverso la protezione dell'impresa perché il lavoro è solo nell'impresa. Da un punto di vista giuridico, l'entità economica esiste perché è destinata a svolgere una attività economica. Pertanto, la protezione del lavoro è garantita dal fatto che il trasferimento dell'azienda non deve pregiudicare l'azienda stessa e quindi quest'ultima deve «conservare l'identità» cioè la sua capacità di continuare a svolgere l'«attività economica». I due termini hanno una relazione di reciprocità tale da costituire una endiadi.

Alla luce di queste considerazioni il requisito della «preesistenza» dell'azienda da trasferire non è elemento concettualmente essenziale in quanto ben può aversi una attività economica non preesistente. La preesistenza dell'azienda è un requisito voluto dall'art. 2112 c.c. in base al quale l'attività economica deve essere già in svolgimento per poter essere giuridicamente definita tale. Se allora assumiamo per acquisito quanto sostenuto dai gius-commercialisti³³ – e ribadito da dottrina giuslavorista³⁴ – secondo i quali l'attività è un complesso di atti funzionalmente collegati, essa implica un complesso di più atti che non possono non svolgersi in proiezione temporale, per quanto breve. L'attività (in genere e quindi) economica esistente implica *oggettivamente* una temporalità; cioè l'attività economica esistente si dispiega nel tempo. La funzionalità causale attribuita all'attività economica dalla Direttiva, cui occorre

³³ Per tutti FERRO LUZZI, 1985, pag. 28.

³⁴ Uno dei più recenti cenni è in CARABELLI, 2003, pag. 27.

conformare anche la disciplina nazionale, implica una temporalità futura. In altre parole, se l'entità economica è posta per svolgere l'attività economica, è (onto)logico che la pluralità di atti si proietti nel futuro. Diversamente non vi potrebbe essere attività.

Se ciò è condiviso, occorre affermare che (non tanto la preesistenza quanto) la conservazione futura dell'assetto organizzativo per lo svolgimento dell'attività economica è un *carattere essenziale intrinseco* all'attività economica medesima; diremmo meglio, è un elemento costitutivo e non qualificativo della fattispecie. In questo orientamento possiamo riscontrare il profilo teleologico dell'art. 2112 c.c. che vede nella capacità dell'azienda di essere un agente economico conservandosi nel tempo lo strumento attraverso il quale tutelare il lavoro nelle operazioni di circolazione economica delle imprese.

4. La nozione di «articolazione funzionalmente autonoma»

Quanto detto sinora risulterà essenziale nell'analizzare il secondo elemento di significativa modifica apportata dal decreto 276 all'art. 2112 c.c. Si applica la stessa disciplina del trasferimento d'azienda anche al «trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata». Oggi però tale articolazione non deve essere necessariamente «preesistente come tale al trasferimento» e non deve neanche necessariamente «conservare nel trasferimento la propria identità»; è sufficiente che l'articolazione funzionalmente autonoma sia «identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento».

I requisiti della preesistenza e della conservazione introdotti dal d. lgs. n. 18/01 non hanno fatto altro che riprodurre anche per l'articolazione funzionalmente autonoma (il c.d. ramo d'azienda) le stesse caratteristiche dell'azienda interamente considerata. L'intervento legislativo del 2001 si innestò su un orientamento che sosteneva la necessità che «l'insieme di beni trasferito conserv[asse] una propria identità e come tale [fosse] idoneo all'esercizio di un'attività imprenditoriale; e ciò *anche* se tali beni [fossero] funzionali ad un'attività parziale e/o [fossero] destinati ad essere riassorbiti in un'azienda più vasta»³⁵. Ciò trovava comunque un sostegno nella Direttiva 98/50 nella parte in cui si faceva riferimento alla «parte di azienda».

Quasi per paradosso, la sanzione normativa della «articolazione funzionalmente autonoma» ha innescato una divaricazione nell'interpretazione di cui è emblematica la vicenda giudiziaria del caso di esternalizzazione, mediante la cessione di rami d'azienda, operata all'Ansaldo rispetto alla quale due Giudici hanno espresso un orientamento interpretativo opposto: l'uno di tipo più restrittivo sostenendo che l'autonomia funzionale del ramo avrebbe dovuto essere *preesistente ed attuale*, cioè nel senso di essere chiaramente scorporabile dal resto dell'organizzazione produttiva³⁶; l'altro orientamento risultò più espansivo poiché configurò l'autonomia del ramo come meramente *potenziale* cioè in grado di poter essere un soggetto economico autonomo ancorché non immediatamente percepibile come tale nell'organizzazione produttiva proveniente³⁷.

E assolutamente prevalente l'orientamento che non considera sufficiente qualsiasi connessione organizzativa per conferire autonomia all'articolazione come, per esempio, la mera identità di mansioni svolta da un gruppo di dipendenti³⁸. Occorre che il nesso organizzativo interno all'articolazione sia tale da conferirgli *autonomia nel funzionamento*. Il problema si è però sviluppato attorno al funzionamento *eventuale e futuro* (cioè potenziale) dell'autonomia ovvero al funzionamento *certo e immediato* (cioè attuale). La cassazione del requisito della preesistenza e della conservazione dell'identità in luogo della contemporaneità dell'autonomia

³⁵ CARABELLI e VENEZIANI, 1999, pag. 105. V. anche Cass. 18 maggio 1995, n. 5483 in LG, 1996, pag. 171 ss.

³⁶ Cfr. Trib. Genova, 4 novembre 1999, in ADL, 2000, pag. 427; nello stesso senso v. anche Cass. 23 ottobre 2002, n. 14961, in GL, 2002, n. 47, pag. 10 ss. e Cass. 4 dicembre 2002, n. 17207, in FI, 2003, I, c. 103.

³⁷ Cfr. Trib. Milano, 11 marzo 2000, in ADL, 2000, pag. 433; Cass. 3 maggio 2000, n. 5550, in RGL, 2001, II, pag. 67; Cass. 23 luglio 2002, n. 10761, in MGL, 2002, pag. 772 ss.

³⁸ Cass. n. 14961/02 cit. in nota 36.

funzionale compiuto dal decreto 276 sembrano aver spostato il problema sul piano del “tempo di vita” dell’articolazione.

Il punto è verificare se l’autonomia funzionale esiste e non da quanto tempo o per quanto tempo ancora. In altre parole se l’autonomia funzionale è un concetto la cui struttura è modificabile a seconda del tempo dell’identificazione o se possiede una struttura giuridica propria.

4.1. Il profilo strutturale dell’autonomia funzionale

Attualità o potenzialità dell’autonomia funzionale sono i due termini entro cui si muove il dibattito. Eppure, non è sempre facile configurare l’autonomia e soprattutto qualificarla come attuale. Facciamo due esempi per chiarire: il reparto di tappezzeria di un’impresa che fabbrica divani funziona in autonomia rispetto a tutti gli altri reparti tanto da poter avere un ritmo produttivo anche diverso dal reparto di falegnameria o da quello di imballaggio. Quel reparto funziona solo grazie all’intero ciclo produttivo ma ciò non impedisce all’impresa di poter fare a meno di quel reparto di tappezzeria stipulando un contratto con un’impresa che svolge solo tappezzeria. L’intero reparto ha una propria autonomia organizzativa che ci induce a qualificarlo come articolazione funzionalmente autonoma e pertanto *trasferibile*. Tuttavia, la trasferibilità riguarda l’intero reparto, *così com’è*. Infatti, ove l’organizzazione dell’attività del reparto includesse – per esempio – un certo numero di movimentatori e qualche addetto al controllo di gestione interno allo stesso reparto, essi concorrerebbero a pieno titolo al funzionamento dell’articolazione. Essi dovrebbero perciò essere inclusi nel fascio di rapporti giuridici che costituiscono l’articolazione.

Da ciò deriva la non trasferibilità di tutti (o una parte) i soli tappezzieri del reparto perché costoro, da soli, non costituiscono il reparto cioè quella articolazione capace di autonomia organizzativa e produttiva tale da renderla soggetto agente nell’economia. Insomma, i soli tappezzieri non fanno organizzazione autonoma.

Prendiamo ora ad esempio il reparto addetto alla movimentazione delle merci interne allo stabilimento. L’intero reparto non ha autonomia di funzionamento perché innerva ciascuno dei reparti e l’intero stabilimento essendo totalmente integrato nella produzione di tutti gli altri reparti. Eppure, non si può negare che il divanificio di cui sopra potrebbe dismettere il servizio di movimentazione interna ed esterna ed affidarla in appalto ad un’altra impresa. Il divanificio può funzionare senza essere titolare della movimentazione e la movimentazione può funzionare autonomamente *così com’è*. In altre parole, il reparto trasferibile è quello costituito (oltre dai mezzi materiali) solo e sufficientemente dai movimentatori. Insomma, i soli movimentatori fanno organizzazione autonoma.

Ma c’è di più. Anche all’interno dell’articolazione autonoma della movimentazione sarebbe finché possibile disarticolare il segmento dei movimentatori interni dal segmento degli autisti per il trasporto all’esterno configurandosi ciascuno con propria «autonomia funzionale». Questa operazione non può invece riguardare il reparto di tappezzeria dividendo, per esempio, il segmento di preparazione e taglio pelli da quello di composizione e da quello di montaggio. Pur distinti e ipoteticamente (*id est* potenzialmente) autonomi, tali mini-reparti non hanno la consistenza organizzativa tale da renderli organizzativamente e produttivamente autonomi.

Forse è a questo che si riferivano le «incongruenze» rilevate in dottrina quando, appunto, si è fatto notare che il segmento produttivo che un’impresa intende cedere «quand’anche concettualmente autonomo, fa parte di un unico complesso imprenditoriale [ove] i nessi di interdipendenza con altre attività aziendali sono tali da rendere problematica la individuazione di una compiuta autonomia funzionale»; oppure quando il segmento autonomo fruisce di supporti di tipo amministrativo; o si tratta di attività accessorie; oppure ancora di attività eterogenee «accorpate, sino a rinvenire una propria inedita unitarietà ed autonomia solo nell’organizzazione del cessionario»³⁹. Ma non conviene accorpare queste incongruenze che registrano circostanze diverse e che occorre tenere distinte.

³⁹ DE LUCA TAMAJO, 2002, pag. 32 – 36.

Quanto alle attività accessorie, «ciò che impedisce di distinguere oggi le funzioni essenziali dalle funzioni accessorie, o soltanto eventuali, dell'*azienda tipica* di un determinato settore merceologico è, innanzitutto, la difficoltà – quando non impossibilità – di individuare una siffatta *azienda tipica* sulla base di uniformità riscontrabili *in rerum natura*»⁴⁰. I processi produttivi – e non solo quelli c.d. moderni - sono composti da una segmentazione interconnessa che non sempre consente di distinguere nettamente ciò che è funzionalmente autonomo da ciò che non lo è. Ciò però non ci può condurre alla conclusione che sulla moderna impresa sia calata la notte in cui “tutte le vacche sembrano nere”. Intanto perché si è fatto argutamente notare che se si negasse l'esistenza di un criterio di individuazione dell'autonomia funzionale saremmo costretti a pervenire alla conclusione che tutto è trasferibile o – per ragione uguale e contraria – che non esiste alcuna possibilità di individuare una articolazione funzionalmente autonoma e perciò non sussiste la fattispecie cui si riferisce l'art. 2112 c.c.; *ergo* nessuna cessione di ramo d'azienda⁴¹.

La chiave, riteniamo, sta nella attribuzione di un *ubi consistam* giuridicamente rilevante alla nozione di articolazione autonoma. E allora, ritornando agli esempi di prima, la tappezzeria e la movimentazione sono cedibili perché funzionalmente autonomi oppure no?

Secondo l'orientamento più restrittivo «l'articolazione funzionalmente autonoma deve avere una sua autonomia funzionale nel senso che deve presentarsi come una sorta di *piccola azienda* in grado di funzionare in modo autonomo e che non deve presentare il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate fra loro, né una mera espulsione di ciò che si riveli essere una pura eccedenza di personale»⁴². La dottrina conforme a questo orientamento ha sostenuto che è necessario che il «ramo di azienda possa avere una “vita” sua e sia, così com'è, separabile dal complesso aziendale»... «sia sul piano produttivo (...), sia su quello gestionale e organizzativo»⁴³; che vi sia una «capacità del reparto di produrre un bene suscettibile di essere messo sul mercato senza necessità che, nella fase realizzativa produttiva, intervengano elementi estranei»⁴⁴; che abbia «capacità di realizzare in modo autosufficiente il servizio, *al netto*, ovviamente, dei supporti di tipo amministrativo, commerciale, logistico, ecc.»⁴⁵.

Da questo punto di vista possiamo condividere l'opinione secondo la quale «non è dunque necessario, onde aversi trasferimento di azienda, che un'attività imprenditoriale... sia esercitata dall'acquirente, né, tanto meno, che essa sia della stessa natura di quella svolta anteriormente al trasferimento»⁴⁶, a condizione che ci si riferisca all'attività economica già svolta dall'acquirente e che intenda acquisire una nuova attività attraverso il ramo ceduto [si pensi al nostro divanificio che anziché acquistare le pelli già conciate acquisisca (l'articolazione per) l'attività di concia].

La tesi espansiva tende a privare la nozione giuridica di «articolazione funzionalmente autonoma» di un autonomo significato giuridicamente pregnante finanche sul piano organizzativo-economico in favore di una nozione sostanzialmente a-selettiva basata sul puro soggettivismo organizzativo dotato di razionalità propria ma che non coincide necessariamente con la razionalità giuridica. Ma tale privazione vanifica la stessa menzione normativa della fattispecie. Occorre invece affidarsi al processo di interpretazione che, sia chiaro, non necessariamente conduce a sostenere la tesi dell'attualità. Come abbiamo potuto riscontrare negli esempi fatti, anche la mancanza di attualità non impedisce di potere “esternalizzare” un segmento; il problema è definire se quella “esternalizzazione” – fra i vari strumenti giuridici⁴⁷ -

⁴⁰ ICHINO, 2000, pag. 61.

⁴¹ Questa osservazione paradossale è di CESTER, 2003, pag. 90.

⁴² Cass. n. 14961/02, cit. in nota 36.V. anche Cass. 25 ottobre 2002, n. 15105 in MGL, 2003, pag. 15 ss.

⁴³ CESTER, 2003, rispettivamente pag. 87 e 91.

⁴⁴ MARAZZA, 2001, pag. 616.

⁴⁵ MARESCA, 2001, pag. 596.

⁴⁶ ROMEL, 2000, pag. 173. Ciò secondo PERULLI, 2003, pag. 483, rende l'autonomia «puramente potenziale» sollevando incertezze identiche a quelle sollevate dalla cassazione del requisito della preesistenza.

⁴⁷ Da ultimo v. la ricognizione di CALCATERA, 2003.

può avvenire attraverso un trasferimento d'azienda e, cioè, se si configura una articolazione funzionalmente autonoma.

Ebbene, ci sembra doveroso ricorrere agli strumenti dell'interpretazione teleologica e logico-sistemica che conducono alla medesima conclusione: l'autonomia funzionale è quella che garantisce la capacità di quel segmento produttivo di continuare a svolgere la propria attività economica organizzata, così com'è.

Sotto il primo profilo interpretativo, è evidente che solo questa capacità consente di conservare l'identità dell'articolazione in funzione della conservazione dei propri rapporti giuridici inclusi – prima di tutti – i rapporti di lavoro. Non deve essere mai dimenticato che la norma, pur affetta da eterogenesi⁴⁸, è destinata a conservare il rapporto di lavoro (art. 2112, comma 1, c.c.); a conservare «tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento» (art. 2112, comma 2, c.c.). Infine, solo la continuazione dell'attività economica organizzata consente *effettivamente* al cessionario di «applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza...» (art. 2112, comma 3, c.c.). Tali trattamenti derivano dalla continuazione («conservazione dell'identità» di cui allo stesso art. 2112, comma 5, c.c.) dell'attività economica organizzata ancorché ad opera di un soggetto diverso.

E' probabile che la cessione di un reparto di tappezzeria ad una impresa – come si dice – *leader* nel settore garantisce la continuazione dell'attività economica di quella articolazione anche se essa verrà successivamente riorganizzata e modificata nell'assetto identitario. Ciò che conta è che l'articolazione – di lavoratori – prosegua l'attività economica conservando la propria identità non tanto come articolazione quanto come attività. Da questo punto di vista, - e ci si conceda la metafora - se il ramo tagliato fosse destinato ad essere piantato come un piccolo alberello occorrerà che esso abbia le caratteristiche imprenditoriali minime che comunque gli consentano di continuare a produrre gli stessi frutti. Se il ramo fosse destinato ad essere innestato su un altro albero potrebbe, invece, anche avere una consistenza diversa (e minore) ma pur sempre in grado di continuare a produrre frutti.

In questo modo, ciò che qualifica l'articolazione funzionalmente autonoma è l'autonomia nella continuazione dell'attività economica svolta, al pari dell'azienda intera, senza necessariamente esigere che ogni ramo sia necessariamente un'impresa in sé. Tanto più che questo non è sembrato mai un criterio pregnante di interpretazione quanto, piuttosto, un criterio analogico di riferimento. In breve, anche per l'articolazione funzionalmente autonoma vale quanto detto per l'azienda intera. Pertanto, l'idea di impresa nell'impresa sarebbe più correttamente detta “attività economica organizzata nell'attività economica organizzata” con tutte le pertinenze concettuali ed interpretative derivanti da questa nozione.

4.2. Il profilo funzionale e l'autonomia qualificata delle parti

Se questo è il significato da attribuire alla nozione di «articolazione funzionalmente autonoma» quali effetti vengono provocati dalle modifiche introdotte dal decreto 276? Non esiste più il requisito della preesistenza e della conservazione dell'identità per lasciare posto alla mera volontà delle parti di identificare l'articolazione da trasferire.

In realtà, il dibattito precedente ha costantemente intrecciato la riflessione sulla fattispecie dell'articolazione e il tempo della sua esistenza sovrapponendo in simbiosi preesistenza e conservazione dell'identità ai fini della definizione della fattispecie⁴⁹. Così operando, si finisce per privare di autonomia logico-normativa la fattispecie «articolazione funzionalmente autonoma» e ancorarla – in modo particolare - al vincolo della preesistenza, negando che la

⁴⁸ Cfr. ROMEI, 2000 e poi DE LUCA TAMAJO, 2002.

⁴⁹ CESTER, 2003, pag. 93: «la conservazione di identità del ramo nel trasferimento è difficilmente comprensibile se non si postula la sua preesistenza». V. anche PERULLI, 2003, pag. 482.

fattispecie possa concettualmente sussistere anche se non è preesistente. Eppure la Direttiva 98/50 non ha previsto tale requisito⁵⁰ prevedendo solo quello della conservazione dell'identità⁵¹.

Il requisito della preesistenza dell'articolazione introdotto nel 2001 nell'art. 2112 c.c. aveva effettivamente ristretto l'area definatoria della fattispecie. Il fatto che oggi, dopo il decreto 276, l'articolazione non deve essere più necessariamente preesistente produce sicuramente un risultato di maggiore libertà per l'impresa nella identificazione del ramo da cedere. Andrebbe detto, però, per inciso che la maggiore libertà non deriva da una maggiore discrezionalità unilaterale del cedente ma dalla combinazione della volontà del cedente e del cessionario che, contrattualmente, identificano l'articolazione funzionalmente autonoma al momento del trasferimento.

Si badi, però; esse «identificano», non «costituiscono». Sarebbe stato possibile «costituire» se le parti avessero avuto il potere di creare l'articolazione funzionalmente autonoma. Esse, invece, non hanno questo potere ma solo quello di identificare, riconoscere qualcosa che esiste già; non *in rerum natura* bensì *ipso iure*.

Da questo punto di vista, l'ordinamento giuridico non rimane indifferente alla dinamica contrattuale fra cedente e cessionario. Se espungiamo dal discorso l'ipotesi di collusione fraudolenta fra i contraenti⁵², il contratto di trasferimento dell'articolazione è, per definizione, finalizzato alla soddisfazione dell'interesse di entrambe le parti. Non solo del cedente⁵³ ma anche del cessionario. Se proviamo, allora, a porci da questo angolo visuale, anche il cessionario trova interesse nell'acquisizione del segmento di attività economica al fine di trarre interesse dalla capacità produttiva. Si tratta di un interesse qualificato dal diritto derivante – oltre che dai principi generali di correttezza e buona fede – anche dall'interesse alla protezione del lavoro attraverso la protezione dell'attività economica in circolazione – come detto – cui deve conformarsi anche il cessionario. Da questo punto di vista, potremmo dire che il cessionario ha un interesse proprio allo svolgimento di un'attività economica e che coincide di fatto con quello dei lavoratori.

L'art. 2112 c.c. è il risultato della combinazione di tre interessi: quello del cedente alla cessione, quello del cessionario all'acquisizione di un'attività economica e quello del lavoratore alla protezione del lavoro mediante la conservazione dell'attività economica.

In questo modo, e solo in questo, non hanno ragione gli orientamenti interpretativi che ritengono di vedere nella norma la libertà di smembramento dell'azienda secondo le pulsioni economiche e senza alcun filtro valutativo operato dal diritto⁵⁴. Beninteso, non che questa possibilità non sia all'ordine del giorno. Il punto è, però, quello di convenire sul fatto che l'idea secondo la quale l'articolazione funzionalmente autonoma è – per usare una bella metafora citata – una “gallina che può essere battezzata capitone di venerdì”⁵⁵ finisce per ridurre la fattispecie giuridica dell'articolazione funzionalmente autonoma ad un significante senza significato autonomo ma derivante tutto dal tempo di esistenza. Invece, non è proprio così.

La fattispecie è l'articolazione funzionalmente autonoma di un segmento dell'azienda, cioè dell'attività economica e perciò anch'essa attività economica, benché più piccola. Essa, però, in quanto attività, deve conservare la capacità produttiva, cioè deve conservare la capacità di svolgere quella attività economica che la rende rilevante già nel processo giuridico in quanto rilevante nel processo economico. Occorre, cioè che il reparto di tappezzeria (cioè i tappezzieri) ceduto(i) sia(no) in grado di continuare a tappezzare e, quindi, tappezzi(no); e così il reparto di

⁵⁰ Corte di Giustizia, 19 settembre 1995, C-48/94, in *NGL*, 1996, pag. 459 (sentenza *Rygaard*) aveva richiesto però il requisito della preesistenza della parte di azienda.

⁵¹ Esprime un parere diametralmente opposto PASSALACQUA, 2002, pag. 220.

⁵² Nel qual caso soccorrerebbe l'art. 1344 c.c. sulla illiceità dei negozi in frode alla legge.

⁵³ MARESCA, 2001, pag. 596: «L'accertamento della preesistente autonomia funzionale di un'articolazione deve avvenire ed essere misurato... con riferimento a quanto concretamente riguarda le necessità dell'impresa cedente e non anche in base ad una valutazione probabilistica che parte dall'accordo tra cedente e cessionario per proiettare gli esiti di tale accertamento nella futura utilizzazione del bene ceduto».

⁵⁴ Cfr. ALLEVA, 2003; PERULLI 2003; SANTORO PASSARELLI, 2003; CESTER, 2003; PINTO 2003.

⁵⁵ ALLEVA, 2003.

movimentazione (cioè i movimentatori) sia(no) in grado di movimentare e, quindi, movimenti(no) purché ciò avvenga in forma autonoma sia dal punto di vista organizzativo sia produttivo. Senza questo non sussiste la fattispecie.

Può allora bastare la volontà di cedente e cessionario a identificare tale fattispecie? È possibile, purché la fattispecie abbia le proprie caratteristiche. Rispetto alla disciplina previgente appena modificata, si può parlare di liberalizzazione della cessione del ramo d'azienda nel senso di aver liberato non tanto il potere organizzativo di cedente e cessionario quanto la libertà contrattuale di poter "sperimentare" soluzioni organizzative non preesistenti ed inedite, magari destinate anche ad aumentare la capacità produttiva del segmento di attività economica ceduto nell'organizzazione del cessionario, ma tale prognosi di natura economica è – come tale – irrilevante fino a quando non trovi una conformità nella diagnosi di natura giuridica. Occorre, cioè, che la volontà delle parti sia conforme alla fattispecie giuridica.

In altre parole, l'attività ri-organizzatrice degli agenti economici rileva per l'art. 2112 c.c. solo quando corrisponde alla fattispecie prevista dalla norma. Che questa norma individui la fattispecie attraverso «canali»⁵⁶ di comunicazione con la realtà economica significa che essa opera una selezione fra gli innumerevoli fenomeni organizzativi possibili. In questa prospettiva il profilo funzionale della articolazione funzionalmente autonoma si ricongiunge a quello strutturale in base al quale occorre una autonomia organizzativa e produttiva (tipica dell'agente economico) che, pur non costituendosi come *soggetto giuridico*, è apprezzabile come *soggetto economico*, cioè – appunto «entità economica».

4.4. Operazione economica e oggettività dell'autonomia funzionale: la razionalità dell'art. 2112 c.c.

La razionalità dell'art. 2112 c.c. si realizza proprio nella predisposizione di uno schema giuridico cui conformare la volontà delle operazioni di circolazione economica delle e fra le imprese, qui con effetti sui rapporti di lavoro. La volontà delle parti di attivare la circolazione non si limita solo a questo ma è oggi portata in avanti sino alla determinazione dell'oggetto. Ma come in molti altri contratti, primo fra tutti il contratto di lavoro, l'oggetto è comunque tipizzato dall'ordinamento e le parti contrattuali non possono che agire entro quegli ambiti. Non c'è più il vincolo della preesistenza ma ciò non rende l'operazione economica libera da un controllo di razionalità giuridica, quella che contempera gli interessi in gioco. Si tratta alla fine di una verifica della conformità non dell'oggetto in sé ma dell'operazione economica di circolazione al canone normativo insito nella fattispecie.

Né valga obiettare che questa interpretazione affida al giudice la determinazione di ciò che è da considerare articolazione funzionalmente autonoma. Il giudice non determina ma qualifica un fatto come fattispecie di una categoria giuridica; al pari del giudizio sulla sussistenza di un motivo inerente l'attività economica, tecnica o organizzativa che giustifica il licenziamento di un lavoratore.

Si può così condividere l'evocazione della «indisponibilità del tipo»⁵⁷ con riferimento alla articolazione funzionalmente autonoma di modo che non possono essere le parti contrattuali a disporre della nozione legale. La eliminazione del requisito della preesistenza ha modificato un elemento che, per quanto importante, non è decisivo ai fini della configurazione della fattispecie; perlomeno non quanto l'altro requisito della conservazione. Questo però, come accennato prima, pur cassato, è intrinseco alla nozione legale di articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata⁵⁸. «Sarà ramo d'azienda, autonomo e trasferibile, ogni parte dell'azienda che sarà, dalle parti, definito come tale, purché in grado autonomamente di esercitare l'impresa»⁵⁹.

⁵⁶ CARABELLI, 2003, paragrafo 9

⁵⁷ PERULLI, 2003, pag. 479.

⁵⁸ Dello stesso avviso sembra SANTORO PASSARELLI, 2003, pag. 202 il quale ritiene comunque che «tale modifica attenua sensibilmente la portata inderogabile della norma proprio rispetto ai destinatari passivi della medesima...».

⁵⁹ NESPOLI, 2003, pag. 66.

Occorre vigilare, però, non solo sullo svolgimento del controllo giudiziario sulla genuinità dell'operazione in conformità all'art. 1344 c.c. – giudizio invero scontato⁶⁰ – ma soprattutto sulla sussistenza della condizione di legittimità del trasferimento sul piano della oggettività del ramo da cedere. È «il radicamento oggettivo della nozione di ramo d'azienda [che] costituisce un essenziale limite antielusivo»⁶¹. Si tratta, dunque, di un controllo da effettuare senza alcuna subalternità interpretativa della fattispecie giuridica al fatto economico⁶². Non vorremmo qui richiamare ancora – ma converrà farlo – le parole di Irti sulla epistemologia della norma giuridica. L'articolazione funzionalmente autonoma, in quanto fattispecie prevista da una norma giuridica ha un carattere proprio che non può essere quello derivante dalla tecnica economico-organizzativa. «La norma tecnica è unidimensionale, nel senso che appartiene a un solo mondo: il mondo dei fatti. Essa trae la sua legittimità dalla conoscenza del fatto... La regola giuridica, al contrario, è bidimensionale nel senso che essa aspira a rendere il mondo dei fatti conforme al mondo ideale;... La regola di diritto, dunque, non trae la sua legittimità dalla conoscenza del fatto, ma dai valori ai quali essa tende a sottomettere questi fatti»⁶³.

L'oggettività della nozione di articolazione funzionalmente autonoma, dunque, è ciò che garantisce all'art. 2112 c.c. di soddisfare gli interessi qualificati dei soggetti giuridici coinvolti nella operazione di circolazione economica e ritenuti meritevoli di tutela dall'ordinamento. In quella oggettività – come in ogni oggettività del diritto – si compone l'equilibrio costituzionale della libertà economica del cedente e della corrispondente libertà del cessionario (art. 41, comma 1, Cost.) nonché della protezione dei lavoratori (art. 41, comma 2, Cost.).

Bibliografia

- ALLEVA PAG. (2003), *Ricerca e analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003 sul mercato del lavoro*, in *www.cgil.it*
- BALLESTRERO M. V. (2002), *Il trattamento economico e normativo dei lavoratori nella nuova disciplina del trasferimento d'azienda*, in *LD*, pag. 201
- CALCATERRA L. (2003), *L'approccio al decentramento produttivo. Una retrospettiva e qualche riflessione*, in *MGL*, pag. 602
- CARABELLI U. (2003), *Organizzazione del lavoro e professionalità nel nuovo quadro giuridico*, Relazione al XIV Convegno Nazionale di Diritto del Lavoro, Teramo – Silvi Marina, 30 maggio / 1 giugno 2003, dattiloscritto.
- CARABELLI U. e VENEZIANI B. (1999), *Il trasferimento di azienda in Italia*, in *La transmisión de empresas en Europa*, Cacucci, Bari, pag. 103
- CESTER C. (2003), *Trasferimento di ramo d'azienda, direttive comunitarie e garanzia dei diritti dei lavoratori*, in Carinci M. T. (a cura di), *La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro*, Ipsoa, Milano, pag. 81
- CIUCCIOVINO S. (1998), *La nozione di "azienda trasferita" alla luce dei recenti sviluppi della giurisprudenza interna e della disciplina comunitaria*, in *ADL*, pag. 893
- (2002), *La disciplina del trasferimento d'azienda dopo il d. lgs. 18/2001*, in De Luca Tamajo R. (2002) (a cura di) *I processi di esternalizzazione. Opportunità e vincoli giuridici*, Esi, Napoli, pag. 83
- CORAZZA L. (1998), *Appalti "interni" all'azienda: inadeguatezza del criterio topografico alla luce delle tecniche di esternalizzazione dell'impresa*, in *MGL*, pag. 854
- DE LUCA TAMAJO R. (1999), *I processi di terziarizzazione intra moenia ovvero la fabbrica multisocietaria*, in *Studi sul Lavoro. Scritti in onore di Gino Giugni*, Cacucci, Bari, pag. 383
- (2002), *Le esternalizzazioni tra cessione di ramo d'azienda e rapporti di fornitura*, in Id. (a cura di) *I processi di esternalizzazione. Opportunità e vincoli giuridici*, Esi, Napoli, pag. 9
- FERRO LUZZI P. (1985), *L'impresa*, in *L'impresa*, Giuffrè, Milano

⁶⁰ Mi sembra sai questo, invece, il profilo sostenuto ancora di recente da VILLANI, 2002, pag. 1254 – 1255 e QUADRI, 2003, pag. 337 ss.

⁶¹ SCARPELLI, 1999, pag. 497.

⁶² Alla fine, ci sembra che la nostra tesi trovi conforto anche in ALLEVA, 2003: «occorre ribadire che l'autonomia funzionale di un compendio di beni organizzati per la produzione non dipende dalla volontà di parti private...».

⁶³ SUPLOT, 1994, pag. 235 – 236.

- FOGLIA R. (2000), *La fattispecie trasferimento d'azienda alla luce della direttiva 98/50: profili definitivi e interpretativi*, in *FI*, I, 866
- GRANDI M. (1972), *Le modificazioni del rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano
- ICHINO PAG. (2000), *La disciplina della segmentazione del processo produttivo e dei suoi effetti sul rapporto di lavoro*, in *Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro. Trento, 4 – 5 giugno 1999*, Giuffrè, Milano, pag. 3
- IRTI N. (1999), *Teoria generale del diritto e problema del mercato*, in *RDC*, pag. 1
- LAMBERTUCCI P. (1997), *La configurazione dell'azienda nel diritto comunitario e nel diritto interno, ai fini del suo trasferimento*, in *ADL*, pag. 127
- LECCESE V. (1999), *Giudici italiani e Corte di Giustizia sul trasferimento d'azienda: un dialogo a più velocità?*, in *DLRI*, pag. 65
- MARAZZA M. (2001), *Impresa ed organizzazione nella nuova nozione di azienda trasferita*, in *ADL*, pag. 599
- MARESCA A. (2001), *Le "novità" del legislatore nazionale in materia di trasferimento d'azienda*, in *ADL*, pag. 587
- MARINELLI M. (2002), *Decentramento produttivo e tutela dei lavoratori*, Giappichelli, Torino
- MENZIONI L. (1996), *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè, Milano, pag. 91
- NESPOLI E. (2003), *Le modifiche alla disciplina del trasferimento di azienda*, in *GL*, n. 10, pag. 62
- PASSALACQUA P. (2002), *"Patto per l'Italia": sviluppi e prospettive in tema di trasferimento d'azienda*, in *DL*, I, pag. 215
- PELISSERO P. (1998), *L'entità economica come oggetto del trasferimento d'azienda: sviluppi recenti della giurisprudenza comunitaria e possibili riflessi sugli orientamenti nazionali*, in *DRI*, pag. 63
- PERULLI A. (2003), *Tecniche di tutela nei fenomeni di esternalizzazioni*, in *ADL*, pag. 473
- PINTO V. (2003), *Lavoro e nuove regole*, Collana formazione Isf-Cgil, Ediesse, Roma
- PIZZOFERRATO A. (1998), *La nozione giuslavoristica di trasferimento di azienda fra diritto comunitario e diritto interno*, in *RIDL*, I, pag. 429
- REBAUDENGO P. (2003), *Esperienze e accordi sindacali. Fiat*, in De Luca Tamajo R. (a cura di) *I processi di esternalizzazione. Opportunità e vincoli giuridici*, Esi, Napoli, pag. 245
- ROMEI R. (2000), *Cessione di ramo d'azienda e appalti*, in *Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro. Trento, 4 – 5 giugno 1999*, Giuffrè, Milano, pag. 139
- QUADRI G. (2003), *I limiti all'applicabilità dell'art. 2112 c.c. ai processi di «esternalizzazione»*, in *DML*, pag. 307
- SANTORO PASSARELLI G. (2001), *La nozione di azienda trasferita tra disciplina comunitaria e nuova normativa nazionale*, in *ADL*, pag. 575
- (2003), *Fattispecie e interessi tutelati nel trasferimento di azienda e di ramo di azienda*, in *RIDL*, I, pag. 189
- SCARPELLI F. (1990), *Interposizione e appalto nel settore dei servizi informatici*, in Mazzotta O. (a cura di) *Nuove tecnologie e rapporti fra imprese*, Giuffrè, Milano, pag. 81.
- (1999), *Trasferimento d'azienda ed esternalizzazioni*, in *DLRI*, pag. 491
- SCARPONI S. (1998), *Il dialogo tra giudice comunitario e giudice nazionale alla luce della direttiva sul trasferimento di azienda*, in *Studi in onore di Giuseppe Federico Mancini*, I, Giuffrè, Milano, pag. 523
- SUPIOT A. (1994) *Critique du droit du travail*, Puf, Paris
- VALLAURI M. L. (2002), *Studio sull'oggetto del trasferimento ai fini dell'applicazione del nuovo art. 2112 c.c.*, in *LD*, pag. 583
- VALLEBONA A. (1999), *Successione nell'appalto e tutela dei posti di lavoro*, in *RIDL*, II, pag. 217
- VILLANI G. (2002), *La fattispecie "trasferimento d'azienda"*, in Tosi PAG. (a cura di) *Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti*, in *NLCC*, pag. 1233